

**Procedura comparativa finalizzata alla stipula della Convenzione per la gestione del Canile sanitario e rifugio di Ca' Lucio in comune di Urbino nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 117/17.**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**Art. 1 - Oggetto del servizio**

Il servizio ha per oggetto l'affidamento dei seguenti compiti inerenti la gestione dei cani dei Comuni facenti parte della gestione associata del Canile/Gattile di Ca' Lucio sia per quanto riguarda il canile sanitario che il rifugio.

L'Aggiudicatario dovrà garantire il mantenimento degli animali nelle migliori condizioni di benessere, ai sensi della Legge 14 Agosto 1991 n. 281 - L.R. 13 Aprile 1995 n. 48 - L.R. 20 Gennaio 1997 N. 10, e del Regolamento Regionale 13 Novembre 2001 N. 2. Provvedendo in particolare alle seguenti attività:

1. fornitura e somministrazione giornaliera di alimenti idonei all'età, alle condizioni fisiologiche e alle eventuali patologie;
2. pulizia e toelettatura degli animali;
3. sgambatura giornaliera di tutti i cani, sotto il controllo degli addetti/volontari;
4. fornitura e somministrazione dei farmaci e delle cure prescritti dal medico veterinario;
5. effettuazione di percorsi rieducativi e supporto al personale operativo svolto da un educatore cinofilo certificato e convenzionato con l'Aggiudicatario, che usi esclusivamente metodi rispettosi del benessere e dell'etologia dei cani, per almeno **12** ore alla settimana (la convenzione dovrà essere trasmessa all'Unione Montana Alta Valle del Metauro entro 10 giorni dall'aggiudicazione);
6. disponibilità di un medico veterinario quale Responsabile Sanitario degli animali ospitati nelle strutture, con cui l'Aggiudicatario dovrà stipulare un'idonea convenzione/contratto di lavoro da trasmettere all'Unione Montana Alta Valle del Metauro entro 10 giorni dall'aggiudicazione; nella suddetta convenzione devono essere specificati almeno i seguenti compiti inerenti l'assistenza veterinaria di base di cui alla DGR 1314/2012:
  - controllo dello stato sanitario generale dei cani, da eseguirsi almeno una volta al mese;
  - visite cliniche e chirurgiche specifiche su animali sintomatici, da eseguirsi immediatamente;
  - prescrizione di cure mediche veterinarie;
  - interventi di piccola chirurgia (ferite e lesioni cutanee);
  - verifica della corretta somministrazione dei farmaci;
  - gestione, controllo e responsabilità dell'armadio dei farmaci;
  - verifica delle segnalazioni relative agli animali ospitati effettuate dai volontari o dagli operatori;
  - attività a carattere di urgenza con pronto intervento;
  - mantenimento dell'archivio delle cartelle sanitarie degli animali;
  - in caso di decesso degli animali, produzione del referto del medico veterinario;
7. smaltimento delle spoglie degli animali secondo le norme vigenti;
8. erogazione di forme di assistenza (cibo, prestazioni veterinarie di cui alla DGR 1314/12) agli animali affidati dai comuni ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del Reg. reg. 2/02, a fronte della corresponsione del rimborso delle spese;

9. pulizia giornaliera di box, gabbie e stanze di degenza, ambulatori, cucine, bagni, prefabbricati;
10. mantenimento dello stato di pulizia delle aree esterne e interne;
11. compilazione dei registri di carico-scarico degli animali debitamente vidimati dall'ASUR;
12. gestione degli affidi secondo le specifiche dell'art. 2.
13. apertura al pubblico della struttura secondo gli orari stabiliti nelle modalità indicate dalle norme vigenti;
14. espletamento delle procedure di legge e predisposizione di tutta la documentazione necessaria per gli affidi e per il trasferimento degli animali in altre regioni o all'estero;
15. compilazione di n° 2 relazioni annue sull'attività svolta, ai sensi del Reg. reg. 2/01, da consegnarsi all'Unione Montana Alta Valle del Metauro entro il 30 luglio per il periodo gennaio-giugno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per il periodo luglio-dicembre;
16. adempimenti gestionali legati alla Sicurezza, di cui al D.Lgs. 81/08;
17. manutenzione ordinaria delle strutture;
18. garanzia della presenza di personale in servizio diurno, domenicale e festivo, della durata minima di 6 ore al giorno;
19. stipula di assicurazione per danni contro terzi causati dagli animali del canile-rifugio, con copertura prevista anche quando gli animali vengono condotti all'esterno della struttura;
20. Trasporto degli animali presso ambulatori e cliniche veterinarie per visite mediche o per l'esecuzione di indagini diagnostiche;
21. Rifornimento del combustibile da riscaldamento.
22. Sorveglianza del canile durante l'orario di apertura al fine di prevenire aggressioni ai cani, abbandoni ed eventuali atti di vandalismo a danno delle strutture.
23. Collaborazione con il personale messo a disposizione dalla ASUR, per garantire una costante assistenza veterinaria, in tutta la struttura (Canile sanitario, rifugio) al fine di vigilare sulla salute e il benessere degli animali.
24. Pulizia del canile sanitario e dei locali che verranno utilizzati in comune dagli operatori del canile e dal personale sanitario incaricato dalla ASUR compreso ambulatorio, saletta operatoria, deposito, ufficio veterinario, bagno e tutte le altre pertinenze annesse.
25. Per gli eventuali cani adottati impegno ad espletare tutte le pratiche necessarie previste dal D.M. del 14.10.1996 (Norme in materia di affidamento dei cani randagi) nella consapevolezza che un canile – rifugio dovrebbe pur sempre rappresentare una fase transitoria nella vita dell'animale.
26. Impegnarsi attivamente nella ricerca di persone affidabili a cui proporre l'adozione dei cani custoditi nel canile-rifugio di Ca' Lucio, anche mediante la divulgazione di apposito materiale informativo, campagne promozionali, realizzazione e gestione di un sito Internet, manifesti ecc., d'intesa con l'Unione Montana e l'ASUR.
27. Garantire il ricovero di tutti i cani accalappiati utilizzando anche, qualora in numero eccedente rispetto alla capienza del canile di Ca' Lucio o per incompatibilità della struttura, altri canili autorizzati ed idonei, in regola con le norme vigenti, in via transitoria per il tempo necessario per le esigenze suddette.
28. Garantire in favore del Servizio Veterinario dell'ASUR la reperibilità H24 per le emergenze sanitarie;

## **Art. 2 - Modalità, caratteristiche e requisiti del servizio**

L'Affidatario dovrà costantemente collaborare con l'ufficio dell'Unione Montana preposto per quanto attiene gli aspetti prettamente gestionali ed amministrativi.

Il servizio di cui all'articolo precedente deve essere svolto dall'Affidatario a proprio nome e conto e a proprio rischio e pericolo, a mezzo di personale adeguatamente formato, garantendo le modalità di seguito elencate:

1. Ingresso degli animali nelle strutture: gli animali possono far ingresso nelle strutture esclusivamente a seguito di verbale di inserimento da parte del Servizio Veterinario dell'ASUR, o di Determinazione dell'ufficio comunale competente; è ammesso altresì l'ingresso con verbale di sequestro redatto dalla Polizia Municipale o dagli altri corpi di polizia, ivi comprese le guardie zoofile;
2. Presenza nelle strutture: il gestore dovrà operare garantendo la presenza contemporanea di addetti alle diverse incombenze del servizio per almeno 6 ore al giorno per 7 giorni alla settimana di un numero minimo di **2 addetti/volontari** in contemporanea;
3. Educazione cinofila: l'affidatario dovrà operare garantendo la salvaguardia del benessere degli animali, inteso non solo come garanzia di salute fisica, ma anche tenendo conto delle loro necessità etologiche e degli aspetti comportamentali; dovranno essere garantire pertanto un minimo di **12 ore settimanali** svolte da educatori cinofili certificati, che utilizzino esclusivamente metodi non coercitivi, rispettosi del benessere e dell'etologia degli animali;
4. Custodia delle strutture: deve essere svolta un'appropriata e costante attività di gestione, controllo e custodia delle strutture e degli impianti, riferendo all'Unione Montana Alta Valle del Metauro eventuali problematiche.
5. Gestione delle adozioni: le adozioni dovranno essere effettuate previo verifica dei presupposti di una buona riuscita, a salvaguardia dell'adottante e dell'animale adottato. Al momento dell'adozione deve essere compilato l'apposito modello concordato tra le parti. Gli animali vengono concessi in adozione per un periodo provvisorio di massimo 60 giorni, durante i quali l'adottante assume la responsabilità e la detenzione ma non la piena proprietà dell'animale. Successivamente all'effettuazione di ulteriori colloqui o verifiche da parte dell'Associazione di volontariato convenzionata, in caso di esito favorevole si concede l'adozione definitiva.
6. Custodia e cura degli animali: il personale addetto al servizio deve controllare che tutti gli animali dispongano costantemente di acqua pulita da bere e che al momento delle somministrazioni di cibo ogni animale abbia consumato la propria razione. Le ciotole del cibo vuote dovranno essere sempre rimosse e lavate quotidianamente. Gli animali dovranno essere spazzolati e toelettati; si deve prestare particolare attenzione alla convivenza di diversi individui nei box, nelle gabbie e nelle stanze di degenza e al momento della sgambatura, in modo che non vi siano aggressioni o gravi episodi di sottomissione che possano generare sofferenza negli individui più deboli. Gli animali che mostrino segni di malattia o ferite debbono essere prontamente sottoposti a visita veterinaria.
7. Sgambatura dei cani: durante la giornata e comunque fino all'ora di chiusura, i cani dovranno essere tutti liberati nelle aree di sgambatura a turno e a rotazione, a meno di casi particolari certificati dall'educatore cinofilo o dal veterinario.
8. Tutela degli animali: l'Aggiudicatario deve comunicare all'ufficio competente ogni problematica riscontrata negli animali inseriti nelle strutture e che possa essere indicativa di presunti maltrattamenti subiti.
9. Restituzione degli animali ai proprietari: gli animali microchippati potranno essere restituiti ai proprietari o a soggetti dagli stessi delegati. Nel caso in cui gli animali non siano microchippati, spetterà a chi li reclama comprovare di esserne legittimamente il detentore: in tal caso, qualora gli animali dimostrino affettività nei confronti dei presunti detentori e non vi siano dubbi sul loro stato di benessere, si provvederà ad affidarli provvisoriamente

attraverso la compilazione dell'apposito modulo, e sarà quindi cura dell'ufficio comunale competente valutare la veridicità degli elementi di prova forniti.

### **Art. 3 - Personale impiegato**

Entro dieci (10) giorni dalla consegna dell'appalto, l'aggiudicatario deve comunicare per iscritto all'Amministrazione i nominativi del personale impiegato dipendente, volontario o convenzionato, e dovrà notificare eventuali variazioni nel tempo.

L'Aggiudicatario deve garantire i servizi esplicitati nel presente capitolato attraverso personale dipendente o incaricato, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori.

L'Aggiudicatario deve inoltre garantire che coloro che presteranno la loro attività presso la struttura, siano preventivamente formati ed in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, e delle eventuali abilitazioni professionali per prestazioni specifiche necessarie per lo svolgimento del servizio convenzionato. In particolare, deve disporre di operatori dipendenti, volontari o convenzionati in grado di svolgere particolari manovre necessarie alla sopravvivenza dei cani lattanti, con problemi fisici o paralizzanti, tra i quali la somministrazione di farmaci e le medicazioni secondo le indicazioni del veterinario, l'allattamento, la stimolazione all'evacuazione e lo svuotamento vescicale dei paraplegici. Tale requisito deve essere attestato per ciascuno degli operatori da una dichiarazione firmata da un medico veterinario. Il rapporto di collaborazione tra l'operatore e il concorrente dovrà essere dimostrato da un impegno controfirmato dalle parti e perfezionato al momento dell'aggiudicazione;

Dovrà inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa contro il rischio di infortunio/malattia professionale a tutto il personale dipendente e volontario. La copertura assicurativa dovrà riguardare anche i danni d'esecuzione e la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori stessi nell'espletamento delle attività di servizio e anche per danni causati dai cani, anche quando si trovano all'esterno del canile.

L'affidatario, infine, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica dei soggetti addetti ai servizi oggetto del presente capitolato osservando tutte le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel Decreto Legislativo 81/08 e successive modificazioni; dovrà altresì redigere il documento per la valutazione dei rischi per il personale dipendente o incaricato, volontario e convenzionato operante all'interno delle strutture.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre indicare il **Responsabile Organizzativo** del servizio entro 10 giorni dall'aggiudicazione, se diverso dal legale rappresentante dell'associazione.

Gli operatori, siano essi dipendenti, incaricati o volontari inseriti nell'attività oggetto del servizio, devono portare un cartellino di riconoscimento ove sia riportato il nome o un numero identificativo.

Per giustificati e comprovati motivi, l'Unione Montana ha facoltà di ottenere l'allontanamento dalle strutture di personale ritenuto non idoneo.

### **Art. 4 – Criteri di aggiudicazione**

L'aggiudicazione sarà concessa alla migliore offerta secondo i criteri sottoindicati che prevedono sia valori numerici prefissati che coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica dei singoli appartenenti alla Commissione appositamente nominata.

La Commissione giudicatrice valuterà i criteri e sub-criteri qui di seguito indicati, assegnando a ciascuno il corrispondente punteggio:

<b>Criteri</b>	<b>Valore max</b>
<b>Valutazione della proposta progettuale in relazione ai seguenti elementi:</b> a) Organizzazione giornaliera delle attività (pulizia, alimentazione, cure, sgambatura, ecc.). Max punti <b>20</b> b) Stimolazione delle conoscenze e delle competenze degli animali, arricchimenti ambientali. Max punti <b>10</b> c) Modalità di conduzione delle adozioni, con particolare riferimento alla promozione e alla riduzione degli insuccessi, ivi compresa la gestione dei preaffidi. Max punti <b>20</b> d) Formazione e aggiornamento dei volontari. Max punti <b>7</b>	<b>57</b>
<b>Numero dei volontari impiegati nel servizio:</b> 1 punto per ogni volontario fino a un massimo di 10	<b>10</b>
<b>Anni di esperienza maturata nella gestione di canili-rifugi oltre ai 18 mesi, indicati in sede di ammissione:</b> 3 punti per ogni ulteriore anno fino ad un massimo di 6 anni	<b>18</b>
<b>Gestione a DISTANZA del Canile:</b> Saranno prese in considerazione proposte per programmi gestionali per la gestione dei cani con profilazione multiutente (Associazione, ASUR, Unione Montana e singoli comuni) con costi a carico dell'associazione, non soggetti a rimborso.	<b>15</b>
<b>Punteggio massimo totale</b>	<b>100</b>

Al fine di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi agli elementi da valutare la Commissione procederà ad assegnare per gli elementi di cui al primo punto, un giudizio tra quelli sotto riportati, al quale corrisponde il rispettivo coefficiente.

Ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti giudizi, resi in relazione al servizio previsto nel bando:

<b>Coefficiente di Valutazione</b>	<b>Giudizio sintetico</b>
Coefficiente 1,00 Eccellente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante
Coefficiente 0,90 Ottimo	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito
Coefficiente 0,80 Buono	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo e completo
Coefficiente 0,70 Discreto	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto significativo ma non completo
Coefficiente 0,60 Sufficiente	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti
Coefficiente 0,50 Mediocre	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto parziale
Coefficiente 0,40 Molto scarso	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto molto parziale e frammentario
Coefficiente 0,30	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto molto superficiale e

Molto superficiale Coefficiente 0,20 Gravemente insufficiente	incompleto Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non adeguato
Coefficiente 0,10 Fuori tema	Giudizio sintetico: l'elemento valutato è ritenuto non coerente
Coefficiente 0,00 Argomento non trattato	Giudizio sintetico: nessuna informazione fornita nel merito

La media dei coefficienti variabili da 1 a 0, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, verrà moltiplicata per i fattori ponderali ovvero per i singoli punti assegnati a ciascuno degli indicatori sopra indicati.

Il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta di qualità del progetto sarà dato dalla somma dei singoli punti attribuiti a ciascun indicatore.

La Commissione giudicatrice potrà richiedere ai proponenti, nel corso della valutazione degli elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute.

L'Ente si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, se giudicata congrua, ovvero di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

#### **Art. 5 – Rimborso delle spese**

Il rimborso delle spese sarà erogato mediante acconto mensile di Euro 8.000,00 entro il giorno 25 di ogni mese, da conguagliare ogni trimestre sulla base di Rendicontazione dei giustificativi di spesa, da inviare in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art.47 del D.P.R.445/2000 corredata dai relativi giustificativi, entro il 10° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, il conguaglio sarà effettuato nel primo mese utile.

Contestualmente alla Rendicontazione dovrà essere inviato all'ufficio competente il prospetto riassuntivo dettagliato della movimentazione dei cani (ingressi, adozioni, restituzioni, decessi, trasferimenti).

Sono rimborsabili a piè di lista le seguenti spese:

- cibo per cani;
- materiale d'uso;
- smaltimento delle spoglie degli animali deceduti;
- spese di amministrazione, non superiori al 3% dell'importo massimo annuale;
- spese di personale (operatori, educatore cinofilo, veterinario);
- assicurazione dei volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017;
- spese per cauzione definitiva di cui dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- polizza assicurativa relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione e responsabilità civile (RCT) anche per danni causati dai cani, anche quando si trovano all'esterno del canile;
- manutenzione ordinaria delle strutture;
- per i cani ricoverati nel rifugio, prestazioni medico veterinarie e farmaci (prestazioni ordinarie);
- previa autorizzazione dell'ufficio competente, sono rimborsabili l'acquisto di materiali o prestazioni di servizi non menzionati ma ritenuti necessari, finalizzati al benessere degli animali e al miglioramento dello svolgimento del servizio, nonché il rimborso delle spese sostenute dai volontari nei limiti di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs 117/17.

Rimangono a carico diretto dell'Unione Montana l'utenza idrica e l'energia elettrica delle strutture, la telefonia, la derattizzazione, oltre alla manutenzione straordinaria e, in via sussidiaria, le riparazioni.

#### **Art. 6 - Durata e consistenza del contratto.**

Il servizio ha la durata di **33 mesi** a far data dall'avvio del servizio. L'importo massimo presunto è di **€ 72.000,00 per l'anno 2021, € 96.000,00 per l'anno 2022 e di € 96.000,00 per l'anno 2023.**

L'Unione Montana si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto; si riserva altresì l'applicazione della proroga tecnica del contratto, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un massimo di 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

L'Aggiudicatario, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni contrattuali, nonché a garantire il graduale passaggio delle consegne, per un periodo minimo di 15 giorni, ad eventuale altro soggetto aggiudicatario.

#### **Art. 7 – Cauzione**

L'Aggiudicatario prima della stipula della convenzione dovrà fornire cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 calcolata sull'importo presunto della convenzione;

#### **Art. 8 – Subappalto**

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri, nemmeno in parte, la gestione del servizio.

#### **Art. 9 – Tracciabilità finanziaria**

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

#### **Art. 10 - Penalità e risoluzione del contratto**

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non corrispondesse agli obblighi previsti nel presente capitolato oppure si riscontrassero inefficienze nel servizio, in relazione alla gravità riscontrata l'Unione Montana potrà applicare delle penalità o risolvere il contratto. Le segnalazioni di inadempimento dovranno essere contestate all'Aggiudicatario per iscritto e dovranno contenere un termine per la regolarizzazione.

Qualora non regolarizzate nei termini fissati nella nota di contestazione, sarà facoltà dell'Amministrazione procedere all'applicazione di una penale di € 500,00 per ciascuna irregolarità riscontrata, con trattenuta sul rimborso spese mensile, o rivalendosi sulla cauzione definitiva, nei seguenti casi:

- utilizzo di cibo scadente o inadatto allo stato fisiologico e patologico degli animali;
- mancata o insufficiente sgambatura dei cani;
- impiego di personale incompetente o non idoneo a svolgere il servizio;
- impiego di operatori/volontari insufficienti a garantire il corretto svolgimento del servizio;
- compromissione dello stato di salute o del benessere degli animali per negligenza o per volontà;

In caso di ripetute inadempienze o di mancata rimozione delle cause che hanno determinato l'irrogazione delle penali, l'Unione Montana può recedere dal contratto con preavviso scritto di

almeno 30 giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Aggiudicatario fino al ricevimento della diffida.

Costituisce motivo di risoluzione del contratto:

- l'applicazione di metodi educativi coercitivi, non rispettosi del benessere e dell'etologia degli animali;
- l'assenza della convenzione con un medico veterinario o il rilievo del mancato espletamento da parte del medesimo dei compiti assegnati dalla stessa, nel caso in cui l'associazione non provveda alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni;
- l'assenza della convenzione con un educatore cinofilo o il rilievo del mancato espletamento da parte del medesimo dei compiti assegnati dalla stessa, nel caso in cui l'associazione non provveda alla sua sostituzione entro il termine di 10 giorni;

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Unione Montana si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni ed il rimborso di eventuali spese, ivi incluse quelle necessarie a garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione dei servizi a tutela del benessere e dell'incolumità degli animali ricoverati presso le strutture, utilizzando a tal fine anche la cauzione definitiva presentata dall'associazione.

L'Aggiudicatario può recedere dalla convenzione previa diffida scritta di almeno 90 giorni. In tal caso all'Aggiudicatario spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate fino alla data di risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 - Trattamento dei dati personali**

I dati forniti dall'aggiudicatario saranno trattati dal Comune, ai sensi del *Regolamento (UE) 2016/679*, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di legge ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale.

#### **Art. 12 - Spese contrattuali**

Le spese relative alla procedura comparativa in oggetto e tutte le quelle inerenti e conseguenti la stipula della convenzione saranno effettuate dall'Aggiudicatario e rimborsate dall'Unione, ad eccezione dell'eventuale registrazione i cui oneri rimarranno a carico della parte che la richiede.

#### **Art. 13 - Controversie**

Per eventuali controversie derivanti dal contratto la competenza è del Foro di Urbino.

#### **Art. 14 - Rinvio**

Il servizio in oggetto è disciplinato dal presente capitolato speciale, dall'Avviso Pubblico e dall'offerta progettuale dell'Aggiudicatario.

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra menzionati, si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.

Per la gestione dei servizi si fa inoltre rinvio alle Leggi Regionali n. 10 del 20.1.1997 e s.m.i., al Regolamento Regionale n. 2 del 13.11.2001 e alle ordinanze emanate dalle autorità sanitarie, statali e locali.

Il Direttore Area IV  
**Arch. Valerio Falasconi**

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*